

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria in Prima - Seduta Pubblica

Numero 3 Del 17-04-23

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E VALORI MINIMI AREE EDIFICABILI
IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2023.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciassette** del mese di **aprile** alle ore **17:00** nella Casa comunale.

Con appositi avvisi recapitati, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

PETRUCCO IVAN	P	STOCCO SAMUEL	P
ROSARIO MARIA ESTHER	P	GRIGIO PAOLO GIOVANNI	P
VALVASON IVAN	P	RONUTTI RENATO	P
FAVOTTO ALESSANDRO	P	MASIERO FABIOLA	P
COMAND ELISA	P	SICURO ELISABETTA	P
GLOAZZO CRISTIANA	P	DEL BIANCO FIRMINO	A
DEGANO RICCARDO	P	GORZA ROBERTO	P
PIANTA LUCA	P	D'AMBROSIO SERENA	A
PARAVANO MICHELE	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Candotto Rita

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.PETRUCCO IVAN in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto sopra indicato ed assumere i provvedimenti relativi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge regionale n. 17 del 14 novembre 2022, con la quale è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce, nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

Richiamato l'articolo 3, punto b) della suddetta legge con il quale viene previsto "il fabbricato strumentale all'attività economica" ovvero il fabbricato di cui al punto a) del medesimo articolo utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definita rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi);

Preso atto che il fabbricato strumentale all'attività economica, per l'anno 2023, è stato appositamente definito dall'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17;

Tenuto conto che per l'anno 2023 si considerano in ogni caso fabbricati strumentali all'attività economica i fabbricati di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17;

Considerato che la richiamata legge ha disposto, all'articolo 4, tra l'altro la definizione di abitazione principale e di fabbricati assimilati all'abitazione principale;

Considerato che l'articolo 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 prevede:

1. comma 1: fissa una aliquota base per **l'abitazione principale** classificata nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze pari al 0,5 per cento e consente ai Comuni con propria deliberazione del Consiglio Comunale di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all'azzeramento; dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 4;
2. comma 2: fissa una aliquota base per il **primo fabbricato ad uso abitativo** pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni con propria deliberazione consiliare di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;
3. comma 3: fissa una aliquota base per i **fabbricati ad uso abitativo** diversi dall'abitazione principale o assimilata, come definiti all'articolo 4 della medesima legge, e ulteriori rispetto a al primo fabbricato ad uso abitativo di cui al punto precedente, pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni di aumentarla fino al 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
4. comma 4: fissa una aliquota base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, pari allo 0,1 per cento e consente ai Comuni con propria deliberazione consiliare di diminuirla fino all'azzeramento;

5. comma 5: fissa una aliquota base per i **terreni agricoli** pari allo 0,76 per cento e consente ai Comuni con propria deliberazione consiliare di aumentarla fino allo 1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
6. comma 6: fissa una aliquota base per le **aree edificabili** pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni di aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
7. comma 7: fissa una aliquota base per i **fabbricati strumentali all'attività economica** pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni di con propria deliberazione consiliare di aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
8. comma 8: per gli **altri immobili** diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7, fissa una aliquota base dello 0.86 per cento consentendo al Comune con propria deliberazione di aumentarla fino al 1,06 o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerate le **riduzioni di imposta** disciplinate all'articolo 10 della legge regionale 14 novembre 2022:

1. comma 1: abitazione locata a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotto al 75 per cento (riduzione del 25 per cento);
2. comma 2: per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà (riduzione del 50 per cento);

Considerate altresì le **esenzioni di imposta** previste dall'articolo 11 e 12 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17:

1. L'abitazione principale o assimilata, come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) della medesima legge, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
2. Immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
3. I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
4. I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie)
5. Fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
6. Fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
7. Gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività),

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

8. I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
9. Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di data odierna con la quale è stato approvato il regolamento recante disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare autonoma ILIA ai sensi della L.R. 17/2022 – immediatamente esecutiva;

Visto:

- l'art. 14 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad inviare telematicamente, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, al Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- l'articolo 18 ultimo comma della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, che dispone che per l'anno 2023, in caso di inottemperanza da parte dei Comuni dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 14, si applicano le aliquote IMU e i relativi regolamenti vigenti nell'anno 2022;

PRESO atto della deliberazione della Consiglio Comunale n. 11 del 26.04.2022 che ha deliberato i valori al mq per l'anno 2022 secondo la suddivisione delle zone omogenee del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, al fine di una maggiore trasparenza verso i soggetti passivi IMU, allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti a seguito degli accertamenti e che tali valori si possano confermare anche per l'anno 2023:

ZONE OMOGENNE	Anno 2017 (€/mq.)	Anno 2018 (€/mq.)	Anno 2019 (€/mq.)	Anno 2020 (€/mq.)	Anno 2021 (€/mq.)	Anno 2022 (€/mq.)
ZONA A (fronte strada)	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22
ZONA A (non su fronte strada)	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30
ZONA B (sup. > mq. 500)	44,25	44,25	44,25	44,25	44,25	44,25

ZONA B (sup. < mq. 500)	32,76	32,76	32,76	32,76	32,76	32,76
ZONA C (non urbanizzata)	18,56	18,56	18,56	18,56	18,56	18,56
ZONA C (urbanizzata)	46,33	46,33	46,33	46,33	46,33	46,33
ZONA D2 (urbanizzata)		17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
ZONA D2 (non urbanizzata)		6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
ZONA H2 (urbanizzata)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
ZONA H2 (non urbanizzata)		6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
ZONA D3		17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
ZONA H3		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
ZONA D4		6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
ZONA G1	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70
ZONA G4		6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
ZONA O	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80

Dato atto comunque che, come previsto dall'articolo 7, comma 6, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, entro il 31.12.2024 il Comune provvederà ad aggiornare, avvalendosi del supporto di tecnici abilitati competenti per materia, iscritti a un ordine professionale, individuati secondo le modalità e nel numero definiti da regolamento comunale in materia di imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili;

RICHIAMATI i seguenti atti e provvedimenti:

- Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 03.04.2023 con la quale si approva la convenzione, con il comune di Talmassons, al fine della gestione dell'Ufficio Tributi;
- Decreto del Sindaco n. 2 del 06.04.2023 con il quale si nomina la dott.ssa Pascolo Fabiana titolare di posizione organizzativa del Servizio Tributi per il Comune di Castions di Strada fino al 31.05.2023;

- La delibera di G.C. n. 33 del 12.04.2023 con la quale si nomina la dott.ssa Pascolo Fabiana quale responsabile dei tributi comunali;

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2023;

RICHIAMATI:

- L.R. 28 dicembre 2022 n. 21 Legge regionale collegata alla manovra di Bilancio 2023 – 2025;
- L.R. 28 dicembre 2022 n. 22 Legge regionale di stabilità 2023;
- La Legge 29 Dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;
- l'art. 38 della L.R. 17.07.2015, n. 18 e s.m.i che rinvia alla normativa nazionale il termine per l'approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dei Comuni, salva diversa previsione della Legge regionale;
- L'art. 1 – comma 775 – della Legge 197/2022 che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 degli enti locali al 30 aprile 2023;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale per l'Accertamento e la Riscossione delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.06.2020 con subentro dell'ILIA a far data dal 01.01.2023;

VISTO il Regolamento comunale recante disposizioni in materia di ILIA ai sensi della L.R. 17/2022;

VISTO l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio con particolare riferimento al 2° comma lett. f) in sede di istituzione e disposizioni generali in materia di Tributi;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.vo nr. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;

UDITI GLI INTERVENTI:

Il Sindaco illustra il contenuto della delibera, specificando che le tariffe rimangono invariate. Dopo breve discussione in cui il consigliere Gorza chiede chiarimenti su una percentuale che risulta

errata per mero errore materiale, ma corretta nella versione inserita all'ordine del giorno quale proposta per il Consiglio Comunale, Si vota.

VOTANTI: 11 favorevoli e 4 astenuti (Masiero, Gorza, Sicuro, Ronutti)

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) **di approvare le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno d'imposta 2023 nelle seguenti misure:**

descrizione	Aliquote minima	Aliquota base	Aliquota massima	Aliquota IMU 2022	Aliquota ILIA 2023
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. Dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	0,00%	0,5%	0,6%	0,40% e detrazione € 200,00	0,40% e detrazione € 200,00
Primo fabbricato ad uso abitativo	0,00%	0,86%	1,06%	0,76%	0,76%
Fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo fabbricato ad uso abitativo	0,00%	0,86%	1,06%	0,76%	0,76%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%
Terreni agricoli	0,00%	0,76%	1,06%	0,76%	0,76%
Aree fabbricabili	0,00%	0,86%	1,06%	0,76%	0,76%
Fabbricati strumentali all'attività economica	0,00%	0,86%	0,96%	0,76%	0,76%
per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari (ATER) regolarmente assegnati				0,40%	0,40% e detrazione € 200,00
Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.				0,76%	0,76% e riduzione al 50% (art. 8, L.R. 17/2022)
Una unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze come definite per l'abitazione principale, non locata o data in comodato, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato Italiano e <u>che siano titolari</u> di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia				0,40%	0,40% e riduzione della metà (art. 10, L.R. 17/2022)
Altri immobili non compresi nelle categorie precedenti a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> o pertinenze delle Abitazioni principali eccedenti a quelle esenti o immobili dati in locazione a canone concordato (riduzione 25%) 	0,00%	0,86%	1,06%	0,76%	0,76%

<ul style="list-style-type: none"> ○ immobili soggetti a vincolo storico (riduzione 50%) ○ Immobili dichiarati inagibili (riduzione 50%) ○ Fabbricati locali ○ Fabbricati non locati 					
--	--	--	--	--	--

2) di dare atto che la base imponibile di ILIA è ridotta del 50%:

- Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22/1/2004, n. 42;
- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

3) di dare atto che ILIA dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998 è ridotta del 25 per cento. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4) di CONFERMARE anche per l'anno 2023 i valori minimi di riferimento già deliberati per le aree edificabili da applicarsi ai fini ILIA nel territorio del Comune di Castions di Strada e che di seguito si riportano:

ZONE OMOGENNE	Anno 2018 (€/mq.)	Anno 2019 (€/mq.)	Anno 2020 (€/mq.)	Anno 2021 (€/mq.)	Anno 2022 (€/mq.)	Anno 2023 (€/mq.)
ZONA A (fronte strada)	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22
ZONA A (non su fronte strada)	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30
ZONA B (sup. > mq. 500)	44,25	44,25	44,25	44,25	44,25	44,25
ZONA B (sup. < mq. 500)	32,76	32,76	32,76	32,76	32,76	32,76
ZONA C (non urbanizzata)	18,56	18,56	18,56	18,56	18,56	18,56

ZONA C (urbanizzata)	46,33	46,33	46,33	46,33	46,33	46,33
ZONA D2 (urbanizzata)		17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
ZONA D2 (non urbanizzata)		6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
ZONA H2 (urbanizzata)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
ZONA H2 (non urbanizzata)		6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
ZONA D3		17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
ZONA H3		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
ZONA D4		6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
ZONA G1	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70
ZONA G4		6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
ZONA O	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80

- 5) **di dare atto** che alla riscossione dell'imposta si procederà in via esclusiva con il modello F24 e di stabilire, per il versamento diretto da parte del contribuente dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), l'importo minimo annuale di € **15,00**, salvo non diversamente disciplinato da norme di emanazione futura;
- 6) **di dare atto** che tutti i dati e le certificazioni prodotti dagli aventi diritto o meno sono tutelati dalla Legge nr. 675/1996 sulla riservatezza;
- 7) **di dare atto** che l'adozione del presente provvedimento assicura il mantenimento degli equilibri di bilancio preventivo 2023;
- 8) **di dare atto** che tali aliquote garantiscono il gettito annuo complessivo dell'imposta municipale propria in € 688.296,00;
- 9) **di demandare** al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (**28.10.2023**);

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione soprariportata, con separata votazione;

VOTANTI: 11 favorevoli e 4 astenuti (Masiero, Gorza, Sicuro, Ronutti)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/03, come sostituito dall'art. 17, comma 12, L.R. 17/2004.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PETRUCCO IVAN

Il Consigliere Anziano
F.to ROSARIO MARIA ESTHER

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Candotto Rita

Ai sensi dell'art. 1 comma 15 / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 20-04-2023 al 05-05-2023.
vi rimarrà

Data 20-04-2023

L'Impiegato Addetto
F.to Collab. Prof.le Loredana Pertoldi

Reg.Pubbl.nr. 156/2022

Copia conforme all'originale, ai sensi della Legge 15/68 e succ. modifiche

Data

L'Impiegato Addetto
F.to

**ALLEGATO "A" COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 17-04-23**

Proponente Ufficio/Servizio: TRIBUTI

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E VALORI MINIMI AREE EDIFICABILI
IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO
2023.**

PARERE TECNICO (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000)

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Castions di Strada, 12-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fabiana Pascolo

Parere sfavorevole – MOTIVAZIONI: _____

Il Responsabile del Servizio: _____

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

PARERE CONTABILE (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto

- Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto che i riflessi diretti ed indiretti
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto dal contenuto della proposta non si evincono riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

Castions di Strada, 12-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Nadia Callegarin

Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI: _____

Il Responsabile del Servizio: _____

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.